



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata Tribunale delle Imprese

Il Tribunale di Roma, sezione nona, nelle persone dei componenti:

Dott. Tommaso Marvasi  
Dott. Massimo Falabella  
Dott. Vittorio Carlomagno

Presidente  
Giudice  
Giudice relatore

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 28.02.14ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 4738/14 avente per oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies*  
c.p.c. avverso ordinanza resa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica  
in data 9.01.14

TRA

**NUOVO IMAIE**, in persona del legale rappresentate,  
rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Attolico, Andrea Micciché, Enrico Fabrizi,  
Francesco Henke, elett. dom.to presso lo studio del primo in Roma, via delle Quattro  
Fontane, 461,

reclamante

E

**SCF CONSORZIO FONOGRAFICI** (P. IVA 12925820156), in persona del  
legale rappresentante,  
rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Pojaghi, prof. Giorgio Floridia, Lucia  
Cecchi Ajetti, elett. dom.ta presso quest'ultima in Roma, via Silla 2/A

**ITSRIGHT S.r.l.** (P. IVA 07083740964), in persona del legale rappresentante,  
rappresentato e difeso dagli avv. prof. Paolo Spada, Lodovico Magnocavallo,  
Pierluigi Gianmaria, elett. dom.to presso quest'ultimo in Roma, via Mercalli 13,

reclamate

L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. proposto  
da Nuovo Imaie, ente associativo che istituzionalmente raccoglie i compensi spettanti  
a autori, interpreti ed esecutori per poi ripartirli fra gli aventi diritto, nei confronti del

consorzio dei produttori fonografici, SCF, e di Itsright, società operante nell'amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti, settore liberalizzato dall'art. 39 D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), con cui ha richiesto di sospendere l'esecuzione del contratto fra i due resistenti, avente per oggetto la liquidazione dei diritti degli artisti, di inibire a SCF il versamento a Itsright di ulteriori importi spettanti agli artisti per il periodo dal 1.09.12 all'espletamento da parte di Itsright delle formalità di cui al D.P.C.M. 19.12.12, attuativo della disposizione liberalizzatrice, , il sequestro conservativo sui beni di resistenti, incluse le somme derivanti dall'attività di intermediazione svolta in esecuzione del contratto, quanto a SCF sino a concorrenza della somma di euro 18.091.703,51, pari all'importo delle somme spettanti agli artisti nella disponibilità di questa, quanto a Itsright sino a concorrenza della somma di euro 1.500.000, già da questa percepita a titolo di acconto.

A fondamento della domanda Nuovo Imaie ha dedotto: 1) la violazione dei diritti spettantigli ex artt. 5 comma 1,4,5 e 7 L. 93/92 in combinato disposto con l'art. 7 della L. 100/10, assumendo il ricorrente di essere l'unico soggetto legittimato ex lege ad intermediare i compensi spettanti agli artisti maturati nel periodo anteriore alla liberalizzazione del settore e l'unico tuttora legittimato all'intermediazione dei diritti di copia privata ex artt. 71 septies e 71 octies L.A., i quali non sarebbero toccati dalla liberalizzazione; 2) la violazione dell'art. 39 comma 2 e 3 del D.L. 1/12, assumendo il ricorrente che il contratto contestato produce effetti contrari a quelli voluti dalla disposizione liberalizzatrice, di favorire l'accesso al settore di nuove imprese e di tutelare i diritti degli artisti; 3) la violazione dei diritti degli artisti da esso rappresentati ad ottenere le somme dovute in modo certo, celere, sulla base di criteri oggettivi, in parte già predeterminati ex lege, per il tramite del mandatario da loro liberamente scelto, assumendo il ricorrente che l'accordo consenta a Itsright, intermediario prescelto unicamente da SCF, di incassare e gestire diritti di artisti di cui non è mandatario secondo un regolamento di ripartizione da questi non approvato e di percepire commissioni in misura diversa da quella accettata da tali artisti; 4) la



violazione del proprio diritto a percepire il legittimo compenso per l'attività di intermediazione svolta in favore dei propri mandanti.

L'ordinanza oggi reclamata ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibile la tutela ex art. 700 c.p.c. a tutela di crediti pecuniari ed a tutela di una domanda di accertamento della nullità del contratto e ritenendo insussistente il necessario *periculum in mora* in relazione alla richiesta di sequestro conservativo. Nel merito ha osservato che la domanda presuppone che sino alla effettiva entrata sul mercato di altri soggetti abilitati allo svolgimento di intermediazione – legittimati ex D.P.C.M. 19.12.12, attuativo della disposizione liberalizzatrice – persista il diritto di esclusiva in capo a Nuovo Imaie in virtù dell'ultrattività della disciplina anteriore, che però non si desume dal quadro normativo, essendo entrata in vigore la L. 27/12 l'8.04.12 e costituendo l'esclusiva una eccezione al principio generale della libertà di concorrenza; in generale quanto al *fumus boni juris* ha ritenuto che la possibilità di una valutazione favorevole in sede cautelare è preclusa dalla complessità della disciplina, confusa e di recente evoluzione, e dei rapporti interessati.

Propone reclamo Nuovo Imaie deducendo: che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. sia finalizzata alla tutela di un diritto di credito invece che alla tutela di un *“diritto assoluto leso dalle violazioni di norme imperative di legge (in materia di abuso di posizione dominante e di abuso di dipendenza economica), che determineranno, nella successiva fase di merito, una pronuncia di nullità del contratto concluso fra le resistenti”* (p. 16 del reclamo); che diversamente da quanto affermato nell'ordinanza reclamata è ammissibile, rispetto ad una instauranda causa di merito avente per oggetto la nullità di un contratto, la richiesta in via cautelare di un provvedimento di sospensione degli effetti del contratto, in quanto diretta ad anticipare gli effetti della decisione di merito; che essendo la dedotta nullità fondata sulla violazione di norme in materia di concorrenza, gli effetti distorsivi della concorrenza suscettibili di prodursi nelle more del giudizio di merito, tali da incidere gravemente sulle fonti di sostentamento economico del ricorrente e sulla sua stessa presenza sul mercato, legittimerebbero il



ricorso alla tutela cautelare; quanto alla richiesta di sequestro, che il *periculum in mora* si fonda sulla rilevante sproporzione fra le somme detenute da Itsright, o accantonate in suo favore da SCF, ed il capitale sociale della stessa Itsright, che per sé stessa ne renderebbe aleatoria la restituzione, tenuto conto anche delle perdite e dei debiti risultanti dal bilancio della società al 30.06.13. Ribadisce, quanto al *fumus boni juris*, che l'accordo concluso fra SCF e Itsright è lesivo dei diritti dei propri mandanti e contrario alle regole della libera concorrenza.

Le reclamate si sono costituite nella presente fase riproponendo le eccezioni e le difese già svolte nella precedente fase, a partire dall'eccezione di incompetenza per territorio. Hanno concluso con richiesta di conferma dell'ordinanza impugnata e con richiesta di condanna della reclamante alla rifusione delle spese, anche per la fase precedente, in cui sono state compensate.

---

L'eccezione di incompetenza per territorio è suscettibile di esame indipendentemente dalla proposizione di reclamo incidentale, dovendosi applicare il principio per cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni nelle difese del giudizio di secondo grado (per tutte Sez. 3, **Sentenza n. 10966 del 09/06/2004**, Sez. 3, **Sentenza n. 2146 del 31/01/2006**).

L'eccezione è stata disattesa dall'ordinanza impugnata, che ha avuto riguardo non al luogo di conclusione del contratto, né al luogo di esecuzione dell'eventuale obbligazione restitutoria di Itsright nei confronti di RCF, che conseguirebbe alla pronuncia di nullità di tale contratto, ma al diritto di credito vantato dal ricorrente, esigibile, secondo la prospettazione di parte, presso il domicilio del creditore, essendo irrilevanti sotto questo profilo le contestazioni dei resistenti sull'*an* e sul *quantum*.

La questione è evidentemente collegata all'individuazione della domanda di merito; in effetti il ricorrente deduce anche la violazione della disciplina di tutela



della libertà di impresa, lamentando le conseguenze negative per la propria attività del contratto concluso fra i resistenti. Tale qualificazione della domanda, cui si riferisce la precisazione contenuta a p. 16 del reclamo, sopra riportata, è coerente sia con la parte narrativa del ricorso sia con l'espresso riferimento alla nullità del contratto concluso fra le resistenti, costituendo la nullità del contratto tipica sanzione civile a tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 comma 2 L. 287/90).

Tale qualificazione della domanda però comporta che la pronuncia di nullità del contratto non costituisca, come affermato nell'ordinanza impugnata, il *petitum* mediato rispetto alla domanda di condanna pecuniaria, ma assuma rilevanza autonoma.

Rispetto alla domanda così qualificata l'art. 33 della legge antitrust (come modificato dal D.L. 1/12) attribuisce la competenza al Tribunale dell'Impresa competente per territorio, evocando i criteri di collegamento previsti per le impugnative negoziali – oltre che per le azioni risarcitorie, che qui non vengono in rilievo – dal codice di procedura civile.

Ora, le azioni di nullità o di annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, poiché deducono, pur se al fine di contestarne la validità o l'esistenza, la volontaria assunzione di un vincolo obbligatorio, in funzione di contrasto con la pretesa che i convenuti derivano da tale vincolo, ed attengono quindi alla materia contrattuale (cfr. Sez. U, **Ordinanza n. 5108** del 02/04/2003), sono soggette agli artt. 18, 19, 20 c.p.c. In base a ciascuno dei criteri di collegamento applicabili la competenza appartiene al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese: il contratto è stato concluso a Milano; la sede legale dei convenuti a Milano; l'obbligazione restitutoria eventualmente conseguente alla dichiarazione di nullità dovrebbe essere adempiuta presso la sede del creditore SCF. A conclusioni non diverse, almeno sotto il profilo della competenza per territorio, si perviene con riferimento alla distinta ragione di nullità individuata dal ricorrente, l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/98.




La diversa regola di competenza che si possa ritenere applicabile alla domanda di condanna pecuniaria, ove sia considerata autonomamente, non è suscettibile di determinare alcuno spostamento di competenza per ragioni di connessione.

Infatti non sussiste alcuna ipotesi di connessione idonea a fondare modificazioni della competenza, ed è anzi il caso di rilevare che anche l'art. 33 non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale (Sez. L, **Sentenza** n. 14386 del 10/08/2012, Sez. 2, **Sentenza** n. 4862 del 01/03/2007, Sez. 1, **Ordinanza** n. 4210 del 24/02/2006); con specifico riferimento alle Sezioni Specializzate v. Sez. 6-1, **Ordinanza** n. 21192 del 13/10/2011: *"In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo."*

Rispetto alla domanda di nullità di domanda del contratto dunque, non sussistendo la competenza di questo giudice, non è consentita l'adozione di alcun provvedimento cautelare.

Invece la domanda di condanna pecuniaria, presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, appare di difficile qualificazione. Se qualificata come domanda restitutoria conseguente alla dichiarazione di nullità dovrebbe essere senz'altro essere attratta nella competenza della Sezione Specializzata di Milano. Se qualificata invece come domanda autonoma, di adempimento di un credito *ex lege* spettante agli autori o, nei confronti di Itsright, di restituzione di indebito, sarebbe di competenza di questo Tribunale, in base al *forum destinatae solutionis*.



Entrambe le qualificazioni portano con sé aspetti problematici in particolare sulla legittimazione attiva e passiva, ma interessa soltanto valutare la seconda, come domanda autonoma, l'unica compatibile con la competenza di questo tribunale.

A sostegno di detta qualificazione si può osservare che il ricorrente espone che i compensi spettanti agli artisti sono oggetto di un diritto di credito che origina dalla legge sul diritto di autore, che sarebbe legittimato a fare valere nei confronti dei resistenti; siffatta domanda non presuppone l'accertamento della nullità del contratto, finalizzato esclusivamente alla tutela della libertà di impresa del ricorrente, essendo il contratto concluso *inter alios* inidoneo a pregiudicare i diritti degli autori.


Nell'ambito di tale domanda rileva il collegio che finché le somme restano accantonate presso SCF, sulla base dei mandati a questo conferito dai produttori fonografici, ai quali pacificamente compete ex art. 73 L. A. la riscossione delle somme, nessun pregiudizio si verifica a carico di Nuovo Imaie; mentre in ipotesi di versamento a Itsright nessun diritto alla restituzione potrebbe spettare al ricorrente nei confronti di questo soggetto, con cui non ha alcun rapporto.

Ne consegue che le deduzioni svolte dal ricorrente sulla capacità patrimoniale della sola Itsright sono inconferenti e che la richiesta di sequestro conservativo, l'unica riferibile alla tutela del diritto di credito, è infondata.

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio rispetto alle domande funzionalmente dirette ad anticipare gli effetti della pronuncia di nullità del contratto, quelle di sospensione della sua efficacia e di inibitoria dell'esecuzione di ulteriori versamenti da SCF ad Itsright; l'ordinanza invece nel resto deve essere confermata. La richiesta di riesame della regolazione delle spese di lite è inammissibile non essendo stata proposta a mezzo di reclamo, autonomo o incidentale.

La natura della decisione, la complessità della disciplina, le ragioni della decisione, giustificano la compensazione delle spese relative alla presente fase di reclamo.

P.Q.M.



in accoglimento parziale dell'eccezione sollevata dai reclamati, dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale di Roma nei confronti del tribunale di Milano, sezione specializzata Tribunale delle Imprese, sulle domande di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni del ricorso cautelare;  
rigetta il reclamo;  
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;  
compensa le spese della fase di reclamo.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.06.14*

IL GIUDICE ESTENSORE  
Dott. Vittorio Carlomagno



IL PRESIDENTE  
Dott. Tommaso Marvasi



Depositato in Cancelleria  
Roma, il 21 LUG 2014  
IL CANCELLIERE

ELENA BRUNO  
Funzionario Giudiziario

